

Bruxelles, 15 gennaio 2026  
(OR. en)

5347/26

CLIMA 22  
ENV 38  
ENER 16  
TRANS 15  
IND 24  
COMPET 44  
MI 35  
ECOFIN 37  
DELECT 3

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 14 gennaio 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: C(2026) 40 final

---

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.1.2026 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 40 final.

All.: C(2026) 40 final



Bruxelles, 14.1.2026  
C(2026) 40 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 14.1.2026**

**che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

L'atto delegato modifica le disposizioni del regolamento sul registro dell'Unione<sup>1</sup> che disciplinano la contabilizzazione delle operazioni a norma del regolamento sulla condivisione degli sforzi<sup>2</sup>.

Il regolamento Condivisione degli sforzi stabilisce gli obiettivi annuali vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che gli Stati membri devono conseguire entro il 2030 e, per aiutarli, offre loro una serie di strumenti di flessibilità: a determinate condizioni e entro certi limiti, gli Stati membri possono trasferire le assegnazioni annuali di emissioni (AEA) ad altri Stati membri, riportarle da un anno all'altro (articolo 5 del regolamento) e alcuni di essi possono ottenere AEA supplementari da una riserva di sicurezza che sarà istituita se, e nella misura in cui, gli Stati membri raggiungono collettivamente l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2030 nei settori contemplati dal regolamento (articoli 1 e 11).

Gli Stati membri possono inoltre far valere, ai fini della conformità ai limiti annui imposti dal regolamento, una certa quantità di assorbimenti netti disciplinati dal regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura<sup>3</sup> (regolamento LULUCF), e alcuni Stati membri possono ottenere AEA supplementari grazie alla cosiddetta "flessibilità ETS" (cancellando una quantità di quote EU ETS, rilasciate a norma della direttiva EU ETS<sup>4</sup>, essi ottengono una quantità corrispondente di AEA). Questi strumenti di flessibilità sono stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento Condivisione degli sforzi.

Nel 2023 il regolamento è stato rivisto per aumentare l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni per il 2030 (che è passato da una riduzione del 30 % al 40 % rispetto ai livelli del 2005) e gli obiettivi della maggior parte degli Stati membri. Tra le modifiche apportate vi sono anche alcuni adeguamenti dell'uso degli strumenti di flessibilità.

È necessario modificare le disposizioni del regolamento sul registro dell'Unione che riguardano le operazioni interessate dalle modifiche del 2023 del regolamento Condivisione degli sforzi, onde garantire l'allineamento dei due atti legislativi. Il regolamento delegato chiarisce anche i requisiti applicabili all'uso della flessibilità ETS.

La base giuridica dell'atto delegato è l'articolo 12 del regolamento Condivisione degli sforzi, che impone alla Commissione europea di adottare atti delegati per assicurare, mediante il registro dell'Unione, una contabilizzazione accurata delle operazioni consentite dal regolamento e il blocco delle operazioni in caso di irregolarità.

Il regolamento sul registro dell'Unione è modificato anche per includervi le disposizioni necessarie a contabilizzare le operazioni da effettuare a norma del regolamento LULUCF.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Alla riunione del gruppo di esperti sui cambiamenti climatici del 13 dicembre 2024 la direzione generale Azione per il clima (DG CLIMA) della Commissione ha presentato le possibili modifiche del regolamento sul registro dell'Unione, che aveva illustrato in un documento di riflessione distribuito al gruppo di esperti il 15 dicembre 2023. Il 12 marzo 2024 la DG CLIMA ha trasmesso al gruppo di esperti un primo progetto di regolamento delegato; dopo avere ricevuto una prima serie di osservazioni dagli Stati membri, ha trasmesso al gruppo di esperti un secondo, un terzo e un quarto progetto rispettivamente l'8 maggio, il 7 novembre

e il 9 dicembre 2024. Ogni volta gli Stati membri avevano la possibilità di presentare osservazioni scritte. La DG CLIMA ha presentato i progetti di regolamento modificativo anche alle riunioni del gruppo di esperti del 13 marzo, del 2 maggio e dell'11 dicembre 2024 e ha tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti scritti e orali presentati dai membri del gruppo. La DG CLIMA ha trasmesso al gruppo di esperti un quinto progetto il 25 aprile 2025 e lo ha presentato alla riunione del gruppo del 5 maggio 2025.

I documenti per le riunioni sono stati trasmessi contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Inoltre per quattro settimane, tra il 7 aprile e il 5 maggio 2025, sul portale "Legiferare meglio" sono state raccolte osservazioni in merito al testo del regolamento delegato. In seguito alla pubblicazione è pervenuto un contributo: inviato dall'autorità finlandese per l'energia, riguardava la possibile rettifica di un errore contenuto nell'articolo 59 vices del regolamento sul registro dell'Unione ed è stato preso in considerazione.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'articolo 6 riveduto del regolamento Condivisione degli sforzi dà ad alcuni Stati membri un maggiore margine di libertà nel rivedere la quantità di quote EU ETS cancellate che intendono utilizzare per conformarsi al regolamento. Il regolamento delegato modifica pertanto gli articoli 59 bis, 59 nonies, lettera c), e 59 duodecies del regolamento sul registro dell'Unione (relativi alla flessibilità ETS e alle AEA create di conseguenza).

Il regolamento delegato modifica:

gli articoli 59 ter, 59 decies, 59 undecies, 59 terdecies e 59 quaterdecies per garantire l'allineamento ai nuovi requisiti e limiti stabiliti all'articolo 5 del regolamento Condivisione degli sforzi per l'assunzione in prestito, il riporto e il trasferimento di AEA;

l'articolo 59 duodecies per tenere conto delle modifiche apportate alle disposizioni per l'uso della flessibilità LULUCF stabilite all'articolo 7 del regolamento Condivisione degli sforzi;

l'articolo 59 nonies, lettera d), per chiarire i requisiti applicabili all'uso della flessibilità ETS, e

l'articolo 59 quindecies per allineare la riserva di sicurezza al nuovo obiettivo dell'UE per il 2030.

Il regolamento delegato rettifica anche il riferimento giuridico errato all'articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8 contenuto nell'articolo 59 vices, paragrafo 2, e modifica quest'ultimo articolo in modo che gli articoli 34, 35, 55 e 58, paragrafi 4, 6, 7 e 8, si applichino *mutatis mutandis* ai trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri.

In varie disposizioni e nell'allegato I, il regolamento delegato sostituisce il termine "unità di mitigazione Suolo" e l'acronimo corrispondente "LMU" con, rispettivamente, "unità di assorbimento Suolo" e "LRU" (*Land Removal Units*), allineando la terminologia a quella utilizzata nel capo LULUCF che prossimamente integrerà il regolamento sul registro dell'Unione.

L'atto delegato aggiorna infine, nel regolamento sul registro dell'Unione, i rimandi alle disposizioni del regolamento Condivisione degli sforzi che sono state modificate con la revisione del 2023.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.1.2026

## **che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione<sup>2</sup> stabilisce le norme per il funzionamento del registro dell'Unione, istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi in capo agli Stati membri per quanto riguarda i loro contributi minimi all'obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.
- (3) In base all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842, il registro dell'Unione deve assicurare una contabilizzazione accurata delle operazioni effettuate in applicazione del medesimo regolamento.
- (4) Il regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> per aumentare l'obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 (da una riduzione del 30 % a una riduzione del 40 % rispetto ai livelli del 2005) e per adeguare alcuni requisiti

---

<sup>1</sup> GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/2023-05-16>.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/1122/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj)).

<sup>3</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj>).

applicabili all'uso degli strumenti di flessibilità offerti agli Stati membri dal medesimo regolamento.

- (5) Il regolamento (UE) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di notificare alla Commissione, nel 2023, la loro intenzione di avvalersi, o di avvalersi ulteriormente, di una cancellazione limitata di quote EU ETS per adempiere ai loro obblighi ai sensi del regolamento ("flessibilità ETS") e di rivedere nel 2024 e nel 2027 le loro intenzioni notificate, non solo al ribasso, come avveniva inizialmente, ma anche al rialzo. È pertanto opportuno modificare le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1122 relative alla creazione di assegnazioni annuali di emissioni nel conto totale unionale AEA allegato II. Poiché non esiste una definizione vera e propria del termine "emissioni in eccesso" ai fini dell'uso della flessibilità ETS da parte degli Stati membri, è opportuno sostituire questo termine con la formula da utilizzare per determinare se e in quale misura lo Stato membro può utilizzare la flessibilità ETS per adempiere ai propri obblighi in un determinato anno.
- (6) Il regolamento (UE) 2018/842 impone agli Stati membri di informare il comitato sui cambiamenti climatici prima di trasferire le AEA ad altri Stati membri. È pertanto opportuno riprodurre anche le condizioni modificate relative alla trasferibilità delle AEA.
- (7) A fini di chiarezza e coerenza tra i diversi capi del regolamento delegato (UE) 2019/1122, occorre sostituire il termine "unità di mitigazione Suolo" e il suo acronimo "LMU" con, rispettivamente, "unità di assorbimento Suolo" e "LRU" (*Land Removal Units*)
- (8) Il regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato per quanto riguarda il limite massimo di AEA prese a prestito, riportate e trasferite ex ante ad altri Stati membri e per quanto riguarda il limite massimo degli assorbimenti netti utilizzabili risultanti dal settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF", *Land Use, Land Use Change and Forestry*). È pertanto necessario riprodurre queste modifiche nel regolamento delegato (UE) 2019/1122.
- (9) La costituzione della riserva di sicurezza è subordinata al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che l'Unione si è posta per il 2030 nei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2018/842. Il nuovo obiettivo dell'Unione per le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe quindi trovare riscontro nei requisiti per la creazione di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR.
- (10) L'annullamento dei trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri dovrebbe essere effettuato alle stesse condizioni, con gli opportuni adeguamenti, applicabili all'annullamento dell'assegnazione di quote generiche o del trasporto aereo avviata involontariamente o erroneamente da un amministratore nazionale. Occorre quindi rettificare nell'articolo 59 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 il riferimento giuridico errato all'articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8, del medesimo regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato e rettificato:

(1) l'articolo 59 bis è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842.";

(b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. L'amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili e per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, del medesimo regolamento.";

(2) l'articolo 59 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 ter

Unità di assegnazione annuale di emissioni

Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e dei loro impegni e obiettivi a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5 bis, all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.";

(3) all'articolo 59 septies, paragrafi 1 e 2, il pezzo di frase "unità di mitigazione Suolo (LMU, *Land Mitigation Units*)" e l'abbreviazione "LMU", rispettivamente, sono sostituiti da "LRU";

(4) all'articolo 59 nonies, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, tenendo conto di qualsiasi revisione del quantitativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento, e tenendo conto di qualsiasi notifica trasmessa alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, del medesimo regolamento;

d) il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l'anno in questione più il quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per quell'anno al suo conto di adempimento LULUCF a norma

dell'articolo 59 quinquies, paragrafi 3 e 4, o dell'articolo 59 untricies, paragrafo 2, del presente regolamento, meno il quantitativo di AEA per quell'anno come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842.";

(5) all'articolo 59 decies, lettera b), il numero percentuale "10" è sostituito da "7,5";

(6) l'articolo 59 undecies è così modificato:

(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per l'anno 2021 il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al 75 % delle assegnazioni annuali di emissioni dello Stato membro nel 2021 determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;"

(b) alla lettera c), la percentuale "30 %" è sostituita da "25 %";

(7) l'articolo 59 duodecies è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 59 duodecies

##### Uso di unità di assorbimento Suolo ("LRU")

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di LRU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LRU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinquies, paragrafo 1, o il quantitativo residuo;

b) la richiesta riguarda il trasferimento:

i) a un conto di adempimento ESR di un anno nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e l'importo richiesto è superiore alla metà del quantitativo massimo degli assorbimenti netti totali di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/842 o al quantitativo residuo nel medesimo periodo;

ii) a un conto di adempimento ESR di un anno nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030 e l'importo richiesto è superiore alla metà del quantitativo massimo degli assorbimenti netti totali di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/842 o al quantitativo residuo nel medesimo periodo;

c) il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l'anno in questione meno il quantitativo di AEA per quell'anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del medesimo regolamento, meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies del presente regolamento;

d) lo Stato membro non ha comunicato l'intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, come disposto all'allegato V, lettera n), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999\*;

e) lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;

f) la richiesta dello Stato membro è stata presentata prima del calcolo del saldo del suo conto di adempimento LULUCF oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59 duovicies e 59 untricies;

g) la richiesta dello Stato membro è presentata tre mesi dopo il calcolo del saldo del suo conto di adempimento LULUCF per il periodo in questione;

h) la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del suo conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione.";

---

\* Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).";

(8) l'articolo 59 terdecies è così modificato:

(a) alla lettera a) la percentuale "5 %" è sostituita da "10 %";

(b) alla lettera b) la percentuale "10 %" è sostituita da "15 %";;

(c) è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) lo Stato membro non ha informato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 dell'intenzione di trasferire parte della propria assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2018/842.";

(9) all'articolo 59 quaterdecies è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) lo Stato membro non ha informato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 dell'intenzione di trasferire parte della propria assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2018/842.";

(10) all'articolo 59 quindicies, la percentuale "70 %" è sostituita da "60 %";

(11) all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 1, lettera g), punto v), l'abbreviazione "LMU" è sostituita da "LRU";

(12) all'articolo 59 octodecies è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Se lo Stato membro comunica una revisione al rialzo della percentuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA allegato II.";

(13) l'articolo 59 vicies è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 vicies

1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55 mutatis mutandis.

2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell'amministratore nazionale.

- (14) nell'allegato I, tabella I-II ("conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis"), prima riga, l'abbreviazione "LMU" è sostituita da "LRU".

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.1.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*